



PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)

Certifico S.r.l. IT 2021

Matrice Revisioni ⁽¹⁾⁽²⁾

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Approvazione	Emissione

(1)

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. 26-bis della [Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "**Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti**", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

(2)

Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Aggiornamento Ed. 2.0 2021

- [Aggiornato paragrafo 4 Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R](#) - Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA così come modificato dal [Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77](#) Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)
- [Aggiornato paragrafo 10.12 Rifiuti di rottami metallici](#) - [Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101](#) Attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)
- [Aggiunto paragrafo 16 - Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza](#)

Indice

PREMESSA	5
1. ATTIVITÀ IMPIANTO	7
1.1 Operazioni di smaltimento D	7
1.2 Operazioni di recupero R	7
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
3. DATI	9
3.1 Dati aziendali.....	9
3.2 Dati territoriali	9
3.3. Dimensioni	10
3.4 Planimetria attività	11
4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D / RECUPERO R	14
(ED. 2.0 2021).....	14
5. ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO	47
6. ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA	48
7. ATTIVITÀ D.LGS. 81/2008	50
8. PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE PI (VEDI ANCHE DM 10 MARZO 1998)	50
9. I POSSIBILI RISCHI	51
9.1 I possibili scenari di emergenza.....	51
10. NORME DI PREVENZIONE	55
10.1 Generali	55
10.2 Aree di Stoccaggio sfusi / big bag / ecoballe.....	56
10.3 Recipienti	56
10.4 Recipienti per liquidi	57
10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini.....	57
10.6 Spandimento rifiuti liquidi	57
10.7 Formazione del personale che opera negli impianti.....	57
10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.....	57
10.9 Manutenzione	59
10.10 Autocombustione	59
10.11 Lista rubriche ADR di Materie soggette ad accensione spontanea	60
10.12 Rifiuti di rottami metallici	62
10.13 Miscelazione rifiuti	65
11. MODALITÀ DI GESTIONE	65
11.1 Check list ingresso all’impianto	66
11.2 Tempistiche stoccaggio.....	68
12. GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	69
12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso	69
12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza	69

12.3 Dettaglio attivazione procedure di emergenza.....	70
12.4 Gestione delle emergenze specifiche.....	72
12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF.....	72
12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria	73
12.4.3 Procedura per chiamata di pronto intervento	73
13. PROCEDURE DI EVACUAZIONE.....	74
14. NORME DI COMPORTAMENTO PER TIPO DI INCIDENTE.....	81
15. VALUTAZIONE SCENARI ESPOSIZIONE SALUTE/AMBIENTE	83
16. OBBLIGHI SEGNALAZIONE AGENTI ORGANI VIGILANZA	83
ALLEGATO I - ESTRATTO DM 10 MARZO 1998	85
ALLEGATO II - DOCUMENTI.....	88
I. DETTAGLIO MODIFICHE EDIZIONE 1.1 2019 PRODOTTO CA02 PEIR.....	89

PIANO DI EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)

Premessa

Il presente Piano di emergenza interno è redatto ai sensi dell'Art. 26-bis della [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#). Il Piano deve essere integrato nell'eventuale Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

Il Piano è da vedersi integrato con Piano di emergenza ed Evacuazione di cui al DM 10 Marzo 1998 ed in accordo con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

La [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#), all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

- 1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)**
- 2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)**

In allegato le Prime indicazioni (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#).

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Piano di emergenza esterno | Entro 1 anno dalla ricezione delle informazioni del gestore

Il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

[Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
 - c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#).
Seveso III e rifiuti

Il [D.Lgs. 105/2015](#) (recante attuazione della [direttiva 2012/18/UE](#) sul «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose») pone un ampio spettro di obblighi a carico degli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose previste dall'allegato I dello stesso decreto in quantità pari o superiore alle soglie ivi stabilite, a esclusione degli impianti oggetto di espresse deroghe.

Il [D.Lgs. 105/2015](#) include anche i rifiuti tra le sostanze/miscele che concorrono al raggiungimento delle soglie che determinano l'assoggettabilità dello stabilimento alla sua disciplina e in materia esclude espressamente dal suo campo di applicazione le sole «discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo».

Il [D.Lgs. 105/2015](#), quindi, si applica a tutti gli altri impianti di gestione dei rifiuti che detengono oltre soglia determinate sostanze. Gli obblighi Seveso, in funzione della pericolosità dello stabilimento sono principalmente:

- notifica preliminare alle Autorità competenti,
- documento di prevenzione,
- rapporto di sicurezza,
- piano di emergenza interna.

Prescrizione, quest'ultima, che la [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#) ha esteso agli altri impianti di gestione rifiuti non già rientranti in Seveso.

1. Attività Impianto

Nell'impianto vengono previste operazioni di smaltimento e recupero così come identificate all'Allegato B e C al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.):

1.1 Operazioni di smaltimento D

ALLEGATO B

Operazioni di smaltimento (allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che

vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare. (1)

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima

della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

1.2 Operazioni di recupero R

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e

altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi presi in esame nella stesura della presente relazione tecnica sono:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 151/2005 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 209/2003 e s.m.i.
- DM 10 Marzo 1998
- D.Lgs. 81/2008
- Legge 1° dicembre 2018 n. 132
- Circolare ministeriale 21.01.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- Linee guida | Informazioni ai prefetti - prime indicazioni per i gestori degli impianti di cui art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (MATTM 13.02.2019);
- [Deliberazione MATTM n. 1 del 23 gennaio 2019](#) (Compiti Responsabile tecnico impianto)
- [Decreto 3 giugno 2014, n. 120](#) (Responsabile tecnico impianto)
- Leggi regionali

....

3. Dati

3.1 Dati aziendali

Ditta:	
Sede Legale:	
Sede Impianto:	
C.F. e Partita IVA:	
N. iscrizione Registro Imprese:	
REA:	
Telefono:	
Fax:	
Indirizzo PEC	
Numero di addetti:	
Legale Rappresentante:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Codice fiscale:	
Responsabile Tecnico Impianto:	
Luogo e data di nascita:	
Residenza:	
Codice fiscale:	
Attività	
Estremi dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06:	
Iscrizione Albo Gestori Ambientali	
SGA ISO 14001	

3.2 Dati territoriali

Comune di localizzazione:							
Ubicazione Impianto:							
Estremi Catastali: (identificativi dell'insediamento in progetto)							
Destinazione Urbanistica:							
Destinazione Urbanistica delle	<table border="1"> <tr> <td>Nord:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sud:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ovest:</td> <td></td> </tr> </table>	Nord:		Sud:		Ovest:	
Nord:							
Sud:							
Ovest:							

aree confinanti:	Est:	
Distanze dell'impianto:	da civili abitazioni isolate:	
	da zone residenziali:	
	Da impianti produttivi o commerciali "sensibili"	
Vincoli:	Ambientali	
	Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04)	
	Urbanistici "significativi"	
	Altri Vincoli	
Aree protette interessate:	Nessuna	

3.3. Dimensioni

Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.)		
Superficie reale del lotto:		
Superficie coperta massima:		
Superficie coperta:		
Superficie scoperta:		
Potenzialità di progetto dell'impianto:	Giornaliera:	
	Annuale:	
	Massima prevista:	
Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:		

3.4 Planimetria attività

Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#)

5.2 Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti

Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:

- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo.

Planimetria

17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose			
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio			
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)			
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)			
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani			
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)			
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)			
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)			
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06			
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici			
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08			
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici			
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali			
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)			
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			

18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05			
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici			
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07			
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale			
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti			
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi			
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi			
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			
19 01 10*	carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi			
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose			
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11			
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose			
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13			
19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose			
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15			
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose			
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17			
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato			
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 02	Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)			
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso			
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose			
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05			
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione			

19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose			
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose			
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09			
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose			
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati			
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08			
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04			
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati			
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06			
19 03 08*	mercurio parzialmente stabilizzato			
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione			
19 04 01	rifiuti vetrificati			
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi			
19 04 03*	fase solida non vetrificata			
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati			
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi			
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata			
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata			
19 05 03	compost fuori specifica			
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti			
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 07	percolato di discarica			
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose			
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02			
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti			
19 08 01	residui di vagliatura			
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento			
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			

19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite			
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni			
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose			
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili			
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09			
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose			
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11			
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali			
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale			
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari			
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			
19 09 04	carbone attivo esaurito			
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite			
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico			
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo			
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio			
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi			
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose			
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03			
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose			
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05			
19 11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli			
19 11 01*	filtri di argilla esauriti			
19 11 02*	catrami acidi			
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi			
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi			

19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05			
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi			
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti			
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
19 12 01	carta e cartone			
19 12 02	metalli ferrosi			
19 12 03	metalli non ferrosi			
19 12 04	plastica e gomma			
19 12 05	vetro			
19 12 06*	legno, contenente sostanze pericolose			
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
19 12 08	prodotti tessili			
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)			
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose			
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda			
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose			
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01			
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose			
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03			
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose			
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05			
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose			
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07			

20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata			
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)			
20 01 01	carta e cartone			
20 01 02	vetro			
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense			
20 01 10	abbigliamento			
20 01 11	prodotti tessili			
20 01 13*	solventi			
20 01 14*	acidi			
20 01 15*	sostanze alcaline			
20 01 17*	prodotti fotochimici			
20 01 19*	pesticidi			
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi			
20 01 25	oli e grassi commestibili			
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose			
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29			
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici			
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31			
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			
20 01 34	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33			
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)			
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35			
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose			
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
20 01 39	plastica			
20 01 40	metalli			
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera			
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti			
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)			
20 02 01	rifiuti biodegradabili			
20 02 02	terra e roccia			

20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili			
20 03	altri rifiuti urbani			
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati			
20 03 02	rifiuti dei mercati			
20 03 03	residui della pulizia stradale			
20 03 04	fanghi delle fosse settiche			
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature			
20 03 07	rifiuti ingombranti			
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti			

- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

12. Gestione delle emergenze

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso

In caso di incidente grave con possibilità di estensione anche all'esterno dell'insediamento, si dovrà provvedere all'allertamento degli enti esterni, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato nella seguente tabella:

Tipo di emergenza	Ente interessato	Contatto
Incendio	Vigili del Fuoco	115
Incendio	Protezione civile	
Incendio	Comune	
Incendio	A.R.P.A.	
Incendio	Provincia di	
Infortuni a persone	Pronto Soccorso	

L'allertamento avverrà a mezzo telefonico secondo la seguente procedura.

1. Mantenere la calma e comporre il numero telefonico utile (118, 115, 113,...);
2. Dare i dati generali della ditta;
3. Informare l'operatore dell'accaduto indicando se urgente o meno;
4. Rispondere con calma alle domande dell'operatore;
5. Indicare con precisione il luogo ove è sita la ditta, se possibile dare dei riferimenti topografici;
6. Lasciare un recapito telefonico e il proprio nominativo, in caso di infortunio sarebbe bene far parlare chi si sta occupando dell'infortunato;
7. Attendere l'arrivo dei soccorsi;
8. Preparare la documentazione necessaria;
9. Accompagnare i soccorsi sul posto per la via più veloce e sicura.

12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza

Le persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza, secondo le procedure descritte al capitolo precedente.

Tali figure con i relativi ruoli sono riportate nella tabella seguente

INCARICO	NOMINATIVO	DATA	FIRMA
Chiamata di soccorso			

Interventi con estintore			
Addetti all'assistenza all'evacuazione			
Addetti al Primo Soccorso			
Interruttori generali			

12.3 Dettaglio attivazione procedure di emergenza

Sistemi di comunicazione dell'emergenza	<p>Procedure generiche per gli eventi interni Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mentre si dirige verso il telefono, dare l'allarme a voce alle persone circostanti 2. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 3. avvisare il personale della struttura, con la collaborazione dei presenti 4. azionare il pulsante di allarme <p>Procedure generiche per gli eventi provenienti dall'esterno Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 2. avvisare il personale della struttura <p>In caso di assenza di addetti nella struttura, contattare quelli di una struttura limitrofa.</p>
Sistemi automatici di comunicazione dell'emergenza	<p>Sistemi automatici di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fumo o incendio ▪ gas ▪ allagamento ▪ intrusione <p>Ubicazione delle centrali di controllo: Suddivisione in zone e copertura dei sistemi di rilevamento:</p>
Attivazione segnale	<p>Attivazione manuale del segnale di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante pulsanti rossi di allarme ▪ tramite _____ <p>Procedure automatiche conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ segnale di emergenza e di evacuazione ▪ messaggio telefonico preregistrato ▪ sistema di spegnimento automatico per le zone:
Segnale di emergenza ed evacuazione	<p>Segnale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottico: es. lampeggiante, messaggio su monitor, cartelli luminosi (differenziati per l'allarme incendio e fuga di gas) ▪ acustico: es. messaggio vocale preregistrato, sistema di amplificazione, sirena (suono intermittente differenziato per l'allarme incendio e fuga di gas), megafono, allarme vocale <p>I segnali di emergenza ed evacuazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comuni ▪ differenziati <p>e si distinguono dai segnali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allarme antintrusione ▪ rilevamento gas ▪ blocco ascensori ▪ allagamento ▪ bagno disabili <p>Inoltre del segnale d'allarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla sezione tecnica (in orario di servizio)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ al servizio di vigilanza (attivo 24h)
Comunicazioni telefoniche	
Comunicazioni tra il punto di coordinamento dell'emergenza e l'area di raccolta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tramite cellulari personali ▪ tramite il telefono _____ disponibile in prossimità del punto di raccolta
Sistema codificato per la richiesta di soccorso	presso _____
Segnale di allarme mediante centralino	
Richiesta di intervento tramite il numero unico della vigilanza (attivo 24h su 24)	
Richiesta di assistenza telefonica	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">NUMERO UNICO EUROPEO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">PRONTO SOCCORSO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">POLIZIA - PRONTO INTERVENTO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">CARABINIERI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">VIGILI DEL FUOCO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">VIGILI URBANI</div> </div> </div>

	 <p>OSPEDALE CIVILE</p>  <p>GUARDIA MEDICA</p>
Gestione falso allarme	<p>In caso di falso allarme il coordinatore incarica gli addetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tacitare il sistema di allarme - avvisare la vigilanza ed i servizi tecnici - avvisare l'utenza presso il punto di raccolta, lungo il percorso per raggiungerla o quella ancora presente all'interno dell'edificio - analizzare la causa e adottare le misure idonee per evitare il ripetersi del problema <p>In caso di un periodo con frequenti falsi allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suono dell'allarme l'utenza raggiunge comunque l'area sicura più vicina (scale esterne, ingresso dell'edificio, ecc.) e può attendere qualche minuto l'eventuale rientro dell'allarme prima di raggiungere il punto di raccolta

12.4 Gestione delle emergenze specifiche

12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF

Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **115**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
- la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
- il locale o zona interessata dall'incendio;
- il tipo di materiale che brucia;
- il tipo di impianto antincendio esistente.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.

12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di EMERGENZA SANITARIA; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **118**. La chiamata deve essere condotta con calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;
- il tipo di infortunio verificatosi, con una breve descrizione della dinamica; le condizioni dell'infortunato o degli infortunati, se sono coscienti, se sono visibili emorragie, fratture agli arti, ecc.

All'atto della chiamata, inoltre:

- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso il pronto soccorso, insieme all'infortunato, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica dell'infortunio.

12.4.3 Procedura per chiamata di pronto intervento

Al verificarsi di un'emergenza che richieda la presenza del Pronto Intervento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare la centrale operativa di PRONTO INTERVENTO; il numero da digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il **112**.

All'atto della chiamata specificare:

- il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
- la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui si effettua la chiamata;
- le indicazioni su come raggiungere il luogo;
- il motivo della chiamata. All'atto della chiamata, inoltre:
- chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo su richiesta dello stesso;
- annotare l'ora esatta della chiamata;

Prima dell'arrivo del Pronto Intervento predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei relativi mezzi.

13. Procedure di evacuazione

Chiunque si accorga di una possibile emergenza	Deve dare immediatamente il preallarme: alle persone circostanti al servizio di vigilanza tramite il numero _____ avvisando il personale indicato nell'eventuale scheda identificativa di sicurezza del locale, seguendo l'ordine indicato nell'elenco mediante i pulsanti rossi di allarme
Il coordinatore dell'emergenza	<p>Ricevuto l'allarme deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. immediatamente recarsi al punto di coordinamento 2. raccogliere tutte le informazioni possibili sulla natura dell'incidente: <ul style="list-style-type: none"> - durante il percorso verso il punto di coordinamento - tramite gli addetti accorsi al punto di coordinamento - tramite il pannello sinottico della centralina del sistema antincendio - inviando alcuni addetti antincendio ad ispezionare la zona dell'incidente (preferibilmente 3, affinché 2 rimangano eventualmente ad intraprendere le prime misure di contenimento ed 1 torni a relazionare la situazione) 3. decidere se: <ul style="list-style-type: none"> - allarmare o preallarmare il servizio di vigilanza - iniziare, continuare o abbandonare le operazioni di contenimento - evacuare l'edificio, tutto o in parte - oppure far rientrare l'allarme 4. effettuare l'appello degli addetti, confermare i ruoli di ciascun componente della squadra assegnando i compiti secondo l'opportuno ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di primo soccorso - operazioni di supporto alla squadra che sta operando il contenimento dell'incidente - interruzioni <ul style="list-style-type: none"> della rete del gas della valvola di alimentazione del combustibile della centrale termica della rete idrica (in caso di allagamento) - avvertendo la vigilanza in caso di valvola in comune con la rete di impianti antincendio dell'impianto centralizzato di riscaldamento e condizionamento (per ostacolare la propagazione dell'incendio), dell'alimentazione del combustibile della centrale termica - dell'energia elettrica (in caso di spegnimento con acqua) bloccando prima l'uso degli ascensori interrompendo anche l'uscita dei gruppi di continuità - ordinare la messa in sicurezza dei laboratori e degli altri locali a rischio evacuazione dei piani, con chiusura di porte e finestre - raccolta delle informazioni sulla presenza nell'edificio di disabili, di anziani o di donne in gravidanza, ed eventuale loro accompagnamento fino ad un luogo sicuro - supporto all'ingresso dei mezzi di soccorso tramite il servizio di vigilanza inviando un addetto sulla strada principale ad attendere i mezzi di soccorso inviando degli addetti lungo la strada di accesso per controllarne la fruibilità ed eventualmente gestire lo sgombero immediato dei mezzi intralcianti - apertura delle sbarre di accesso tramite la portineria

Allegato I - Estratto DM 10 marzo 1998

D.M. 10 marzo 1998

...

Art. 5 gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, **il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza** elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato viii.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, *(n.d.r. - attività soggette a controllo vvf ai sensi del d.p.r. 151/2011)* del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato vii informazione e formazione antincendio

...

7.4 - esercitazioni antincendio

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza

7.5 - informazione scritta sulle misure antincendio

l'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

D.M. 10 marzo 1998

...

Allegato VIII pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

...

8.1 - generalità

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere

Predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- A) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- B) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e

Dalle altre persone presenti;

- C) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni Al loro arrivo;
- D) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere E controllare l'attuazione delle procedure previste.

8.2 - contenuti del piano di emergenza

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura

Dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- A) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento Alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla Manutenzione, personale di sorveglianza;
- B) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- C) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure Da attuare;
- D) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- E) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- F) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la Necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti Norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie Aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione Delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

8.3 assistenza alle persone disabili in caso di incendio

8.3.1 - generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro.

Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza,

Le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 - assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.

In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione

Allegato II - Documenti

- A. Planimetria Impianto
- B. Planimetrie zone di stoccaggio
- C. Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008)
- C. Planimetrie Piano di emergenza ed evacuazione
- E. Elenco rifiuti stoccati
- F. Piani formativi
- G. Altro

DATA

___/___/___

FIRME

FIRMA DL

FIRMA RGPEI

FIRMA DT

FIRMA RTI

FIRMA RSPP

FIRMA MC

I. Dettaglio Modifiche Edizione 1.1 2019 Prodotto CA02 PEIR

Modificati/aggiornati paragrafi:

- 3.4 Planimetria attività;
- 6. Organigramma Gestione sicurezza;
- 10.4 Recipienti per liquidi;
- 10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini;
- 10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
- 11.1 Check list ingresso all'impianto;
- 11.2 Tempistiche stoccaggi.

(*) in rosso le modifiche apportate, a seguito della pubblicazione della Circolare MATTM 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La Circolare MATTM 21.01.2019 annulla e sostituisce la Circolare prot. 4064 del 15/03/18.

Paragrafo PEIR Prodotto CA02		
	Circolare 2018	Circolare 2019
3.4 Planimetria attività	<p>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; - area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea; - area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta; - area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio 	<p>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; - area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti; - area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici

ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);

- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, **provvista di barriera interna di protezione ambientale.**

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto. Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la

convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;

- **area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);**
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato **e con idonei requisiti antincendio**, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; **in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;**
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, **anche in caso di emergenza;**
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, **opportuna provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo.**

In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di

pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Le aree interessate **dallo scarico**, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. **Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopracitate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti. Per le aree che non necessitano, invece, del requisito di impermeabilizzazione, le autorità competenti possono consentire l'utilizzo di altri tipi di pavimentazione, come ad esempio il conglomerato bituminoso.**

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; **inoltre tali aree devono essere di**

		<p>norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.</p>
<p>6. Organigramma Gestione sicurezza</p>	<p>Aggiunta figura Direttore tecnico (DT) Aggiunta la nota (**) in calce all'organigramma, che recita: <i>Il direttore tecnico (DT), come espresso nella Circolare MATTM 21.01.2019, è il responsabile della gestione operativa dell'impianto, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.</i> <i>Si raccomanda inoltre che, il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.</i> <i>In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.</i> <i>La figura del Direttore tecnico può coincidere con quella del Responsabile Gestione Piano Emergenza Interno (RGPEI).</i></p>	
<p>10.4 Recipienti per liquidi</p>	<p>Aggiunta (in base a quanto indicato nella Circolare 2019), ultima frase: <i>Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi</i></p>	

10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini

Eliminata ultima frase (in base a quanto indicato nella Circolare 2019):
Per il deposito di rifiuti infiammabili vedere se Attività soggetta D.PR. 151/2011.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

~~Per il deposito di rifiuti infiammabili vedere se Attività soggetta D.PR. 151/2011.~~

Modificata tabella "impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia".

10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale

- impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;
- ~~- sistemi di rilevazione e allarme;~~
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;
- ~~- impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario)~~ per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

- impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
- impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
- impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ...), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
- riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
- allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
- impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

11. Modalità di gestione

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata al RTI o RGPEI, opportunamente formato e ~~che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall'art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120~~, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

L'RGPEI, che **deve essere sempre presente in impianto**, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

In particolare, deve assicurare e verificare che:

- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), ~~nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale.~~

In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Si raccomanda che il **direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso**, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

In particolare, deve essere assicurata la verifica di quanto segue:

- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto

		(singolo produttore); nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo che nell'atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore.
1.1.1 Check list ingresso all'impianto	Ed. 1.0 2019	Ed. 1.1 2019 (Circolare 2019)
	- in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;	- in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
	- sia comunicato alla Provincia l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;	- laddove la gestione dei rifiuti avvenga secondo le procedure semplificate di cui all'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettino quanto indicato rispettivamente all'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 ed all'art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002
	- i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;	- sia comunicato, nei casi previsti, alla Provincia competente per territorio l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
	- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili";	- le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili", salvo nei casi specifici espressamente autorizzati;
	- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando: a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive; d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico; e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie; f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;	- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando: a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive; d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico; e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie; f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

	<p>- siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;</p>	<p>- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:</p> <p>a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;</p> <p>b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;</p> <p>c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.</p>
	<p>- le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;</p>	<p>- siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;</p>
	<p>- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;</p>	<p>- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;</p>
	<p>- sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;</p>	<p>- i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006 e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto;</p>
	<p>- i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;</p>	<p>- i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;</p>
	<p>- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti</p>	<p>- nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla</p>

	<p>pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di impianto di solo stoccaggio è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi;</p>	<p>sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;</p>
	<p>- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;</p>	<p>- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, è opportuno limitare le altezze di abbancamento a 3 metri; le autorità competenti potranno comunque autorizzare altezze superiori, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;</p>
	<p>- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;</p>	<p>- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;</p>
	<p>- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;</p>	<p>- i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;</p>
	<p>- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;</p>	<p>- le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;</p>
	<p>- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;</p>	<p>- sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;</p>
	<p>- la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;</p>	<p>- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;</p>

	<p>- la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:</p> <p>a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;</p> <p>b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;</p> <p>c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.</p>	<p>- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;</p>
	<p>- i macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;</p>	<p>- la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;</p>
	<p>- il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;</p>	<p>- i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;</p>
	<p>- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.</p>	<p>- ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;</p> <p>il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;</p> <p>- tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.</p>

11.2 Tempistiche stoccaggio

Con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione si precisa che:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

Le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.

Lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all'infinito non può che ingenerare rischi di:

- a) abbandono del cumulo di rifiuti per aumento nel tempo dei costi di gestione non adeguatamente coperti dagli introiti;
- b) aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l'integrità del contenitore.

Si rappresenta pertanto l'opportunità che le autorizzazioni individuali, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, termini temporali massimi ragionevoli per le operazioni di stoccaggio nonché che le stesse rechino indicazioni sulla capacità massima di stoccaggio istantanea.

Peraltro la mera operazione di stoccaggio non può dare origine a rifiuti di natura e/o CER diversi e pertanto i tempi di sosta sono facilmente verificabili attraverso i registri di carico e scarico.

A tal riguardo, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, si precisa che:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, per gli impianti in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi

		<p>nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;</p> <p>- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.</p>
--	--	---